

Legge di stabilità 2022.

Art. 11

(Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)

1. Dopo il comma 18 dell'articolo 13 della legge regionale 6 agosto 2019, n.13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), è inserito il seguente:

<<18 bis. Al fine di garantire il funzionamento del Consorzio per la valorizzazione del Porto Vecchio di Trieste "URSUS", la Regione, previa deliberazione di Giunta, è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento dello stesso, in proporzione alla percentuale delle quote del fondo di dotazione possedute, non oltre a quanto determinato con la legge di stabilità, a condizione che le stesse spese eccedano la copertura resa da altri mezzi finanziari statutariamente previsti e, comunque, ove gli altri soci si siano assunti, per il medesimo anno, proporzionale onere di compartecipazione.>>.

2. Per le finalità di cui all'articolo 13, comma 18 bis della legge regionale 13/2019, come inserito dal comma 1, è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K cui al comma 6.

3. L'Amministrazione regionale per le finalità di ammodernamento e adeguamento degli uffici tavolari e anche di potenziamento e di sviluppo del centro per l'impiego, è autorizzata all'acquisto di un immobile da destinare a sede istituzionale nel territorio del comune di Pontebba.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 5 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K cui al comma 6.

5. Al potenziamento, anche infrastrutturale, del centro per l'impiego di cui al comma 3 possono altresì concorrere le risorse previste dal "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche del lavoro", di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, n. 74 (Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro), e successive modifiche e integrazioni.

6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 di cui all'allegata Tabella K.